



Disposizioni integrative e correttive al
Codice della Crisi d'impresa e dell'Insolvenza

Nota di Aggiornamento

9 ottobre 2024



Sommario

1. Premessa	2
2. Composizione negoziata della crisi e segnalazioni per l'emersione anticipata della crisi	2
2.1. Istanza, nomina e attività dell'esperto	2
2.2. Misure protettive e cautelari e rapporti con banche e intermediari finanziari	4
2.3. Conclusione delle trattative, transazione fiscale e concordato semplificato	6
2.4. Obblighi di segnalazione	7
3. Procedimento unitario: domanda con riserva e misure protettive	8
4. Accordi di ristrutturazione dei debiti (ADR), piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO) e concordato preventivo	9
4.1 ADR	9
4.2 PRO	11
4.3 Concordato preventivo	12
5. Entrata in vigore e disciplina transitoria	16

1. Premessa

Lo scorso 27 settembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **decreto legislativo contenente disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza** (di seguito, rispettivamente, *Correttivo* e *Codice*).

Come noto, si tratta del terzo intervento di revisione, dal momento che il Codice è già stato emendato una prima volta con il decreto legislativo n. 147/2020 e poi con il decreto legislativo n. 83/2022, attraverso il quale è stata recepita la direttiva (UE) 1023/2019, c.d. *Insolvency*. Tutti e tre gli interventi sono stati resi possibili sia dalla legge n. 20/2019, che rinvia ai principi e criteri direttivi di cui alla legge delega n. 155/2017 da cui è scaturito il Codice, sia dalla legge di delegazione europea n. 53/2021.

Il Correttivo, che si iscrive nel quadro degli impegni assunti con il PNRR, ha il dichiarato obiettivo di agevolare l'effettività e l'efficienza del sistema di gestione della crisi e dell'insolvenza, tenendo conto della prospettiva adottata dal legislatore europeo. A tal fine, è stato svolto un rilevante lavoro volto a correggere i difetti di coordinamento tra istituti e tra disposizioni emersi a seguito dei precedenti interventi e a emendare taluni errori materiali; coordinare meglio la disciplina processuale con le previsioni di carattere sostanziale; migliorare il testo di molte norme e fornire chiarimenti in merito a questioni interpretative e applicative sorte nei primi anni di applicazione del Codice.

Il provvedimento si compone di 57 articoli suddivisi in due Capi: il Capo I (artt. 1-51) contiene le disposizioni modificative del Codice; il Capo II (artt. 52-7) contiene disposizioni di coordinamento, modificative, transitorie e finanziarie.

Di seguito, si illustrano le principali modifiche che hanno interessato: composizione negoziata della crisi e obblighi di segnalazione per l'emersione anticipata della stessa; procedimento unitario; accordi di ristrutturazione dei debiti (AdR); piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO) e concordato preventivo.

2. Composizione negoziata della crisi e segnalazioni per l'emersione anticipata della crisi

2.1. Istanza, nomina e attività dell'esperto

Con gli **articoli 5 e 6**, il **Correttivo** interviene sulla disciplina della composizione negoziata.

Come noto, il Codice ha introdotto nel nostro ordinamento la **composizione negoziata della crisi**, uno strumento di carattere volontario, negoziale, stragiudiziale e riservato, pensato per imprese di qualsiasi dimensione che, pur trovandosi in situazioni di difficoltà, presentano ragionevoli prospettive di risanamento (artt. 12 e ss.)¹. L'istituto fa perno sul

¹ Si segnala che tutti i riferimenti normativi richiamati in parentesi sono gli articoli del Codice, già modificati dal Correttivo.

ruolo di un esperto, terzo e indipendente, che ha il compito di assistere l'imprenditore nel percorso di risanamento, agevolando le trattative con i creditori e con gli altri soggetti interessati. Affinché possa accedere alla composizione, dunque, l'imprenditore deve presentare l'istanza di nomina per l'esperto attraverso la piattaforma telematica nazionale (PTN), gestita dal sistema delle Camere di commercio per il tramite di Unioncamere.

A questo proposito, anzitutto viene precisato che la **domanda** può essere **presentata** da un imprenditore commerciale o agricolo che si trovi anche *soltanto* in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, diversamente rispetto agli altri strumenti di regolazione della crisi. Inoltre, in linea con la giurisprudenza prevalente, viene chiarito definitivamente che la domanda può essere presentata dall'imprenditore che si trova già, non solo **in stato** di crisi, ma anche **di insolvenza** (art. 12, co. 1). Pertanto, viene altresì precisato che, quando sussista l'insolvenza ma vi siano concrete prospettive di risanamento, l'imprenditore, nel gestire l'impresa, deve individuare le soluzioni per il superamento di tale situazione (art. 21, co. 1).

L'**istanza non può essere presentata** laddove l'imprenditore abbia fatto già ricorso agli **strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza** (art. 25-*quinquies*) e viene esplicitato che egli deve attestare di non aver depositato domanda di accesso agli stessi (art. 17, co. 3, let. d). Con riferimento alla liquidazione giudiziale, invece, l'imprenditore deve limitarsi a dichiarare se pendono ricorsi nei suoi confronti. Ne deriva che non è possibile perseguire il risanamento tramite un percorso stragiudiziale se in precedenza si è già optato per un percorso giudiziario; questa preclusione, invece, non opera in pendenza di domanda di liquidazione giudiziale proposta dagli altri soggetti legittimati perché, in tali ipotesi, non può escludersi la concreta risanabilità dell'impresa.

Al momento della presentazione dell'istanza, l'imprenditore deve depositare una corposa documentazione che, in sintesi, consente di delineare la situazione economico-patrimoniale e finanziaria nonché il progetto di risanamento. Al riguardo, oltre a precisare che i **bilanci** degli ultimi tre esercizi devono essere regolarmente **approvati**, vengono introdotte due modifiche che possono avere importanti risvolti pratici: *i*) in mancanza dei bilanci approvati, è possibile allegare anche soltanto i **progetti di bilancio o una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata** a non oltre 60 giorni prima della presentazione dell'istanza (art. 17, co. 3, let. *a-bis*); *ii*) nelle more del rilascio delle certificazioni relative ai **debiti tributari e previdenziali**, è consentita la presentazione di un'**autocertificazione** (art. 17, co. 3-*bis*).

Quanto alla **nomina**, l'**esperto** in possesso dei requisiti richiesti deve essere inserito in un elenco formato presso la Camera di Commercio del capoluogo di Regione e viene designato dall'apposita commissione *ivi* costituita. Per agevolare la scelta, viene ora specificato che l'esperto deve curare l'aggiornamento del CV con l'indicazione delle **composizioni negoziate seguite e i loro esiti** e che la commissione deve tenere conto di tali esiti ai fini della nomina (art. 13, co. 5 e 7). Quanto all'attività, viene puntualizzato il contenuto dei pareri che l'esperto può essere chiamato a rendere: in particolare, in considerazione della rilevanza del suo ruolo di facilitatore, egli è tenuto a **dare conto dell'attività svolta e che intende svolgere** per il buon esito delle trattative (artt. 16, co. 2-*bis* e 19, co. 4-5). Inoltre, per assicurare completezza e uniformità, viene previsto che la relazione finale che l'esperto deve redigere al termine dell'incarico deve avere il contenuto previsto dal decreto

dirigenziale del Ministero della Giustizia; relazione che, oltre all'imprenditore, ora deve essere comunicata anche a coloro che hanno partecipato alle trattative (art. 17, co. 8).

Ciononostante, viene introdotta una modifica che consente espressamente all'imprenditore di condurre le **trattative senza la presenza dell'esperto**, tenendolo però informato sullo stato delle stesse (art. 17, co. 5). Stando alla relazione illustrativa, questa flessibilità intenderebbe considerare le differenti situazioni che si possono verificare, essendo diverse le possibili modalità di intervento a seconda del numero e delle tipologie di creditori (finanziari o fornitori).

2.2. Misure protettive e cautelari e rapporti con banche e intermediari finanziari

Come rammentato, la composizione negoziata ha carattere stragiudiziale e riservato, a meno che non si richiedano al tribunale la conferma di misure protettive del patrimonio o determinate autorizzazioni.

Preliminarmente, il Correttivo interviene sulla definizione di **misure protettive**, ricomprendendovi le misure temporanee richieste dal debitore per evitare che, non soltanto determinate azioni, ma anche determinate **condotte dei creditori** possano pregiudicare il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza (art. 2, co. 1, let. p). Anche la definizione di **misure cautelari** viene ampliata, ricomprendendovi i **provvedimenti** del giudice **che anticipano**, non soltanto gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza, ma anche **l'attuazione delle decisioni** adottate nell'ambito di tali strumenti (art. 2, co. 1, let. q).

Si ricorda che con l'istanza di nomina dell'esperto oppure successivamente, l'imprenditore può presentare la richiesta di applicazione di misure protettive che viene pubblicata nel registro delle imprese e che, dal momento della pubblicazione, impedisce ai creditori interessati di acquisire diritti di prelazione non concordati con l'imprenditore, oppure di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e diritti aziendali; dalla stessa data, le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano (art. 18, co. 1 e 3). Entro il giorno successivo alla pubblicazione, l'imprenditore deve presentare ricorso al tribunale competente per chiedere la conferma o la modifica delle misure protettive e, ove occorre, l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari **per condurre a termine le trattative** (art. 19, co. 1).

Oltre ad alcuni interventi di carattere procedurale, la disciplina in questione viene modificata per chiarire definitivamente che nella composizione negoziata le misure protettive possono operare sia **erga omnes** sia in maniera **selettiva**. Infatti, l'imprenditore può chiedere l'applicazione delle stesse nei confronti di tutti i creditori oppure limitatamente a determinate iniziative dei creditori a tutela dei propri diritti oppure a determinati creditori o categorie di creditori. Resta fermo il divieto di applicazione ai lavoratori (art. 18, co. 1).

Con l'obiettivo di bilanciare meglio l'esigenza delle imprese di continuare ad avere liquidità e quella di banche e intermediari finanziari di perseguire una sana e prudente gestione, viene modificata anche la disciplina relativa alle **linee di credito esistenti** al momento dell'accesso alla composizione negoziata. In particolare, viene stabilito espressamente che l'accesso alla composizione non comporta di per sé una diversa **classificazione del**

credito; classificazione che va invece determinata tenuto conto di quanto previsto dal progetto di risanamento e dalla normativa di vigilanza prudenziale (art. 16, co. 5). Secondo la relazione illustrativa, infatti, gli istituti di credito dovrebbero valutare di volta in volta se la situazione di difficoltà dell'impresa è tale da determinare l'applicazione della normativa prudenziale, alla luce delle condizioni e delle concrete prospettive di risanamento.

Inoltre, in coerenza con gli altri obblighi di segnalazione (art. 25-*decies*) (v. par. 2.4), viene disposto che banche e intermediari finanziari devono **comunicare l'eventuale sospensione o revoca delle linee di credito** determinate dall'applicazione della disciplina prudenziale agli **organi di amministrazione e controllo** dell'impresa, dando conto delle ragioni specifiche della decisione assunta (art. 16, co. 5). In tal modo, amministratori e sindaci potranno assumere le opportune iniziative.

Infine, viene specificato che la prosecuzione del rapporto **non** è di per sé **motivo di responsabilità** della banca e dell'intermediario finanziario, al fine di tutelare questi ultimi da possibili azioni di abusiva concessione del credito (art. 16, co. 5).

Questa disciplina va coordinata con quella relativa alla **prosecuzione dei contratti pendenti** a fronte di misure protettive. In particolare, i creditori nei cui confronti operano le misure protettive non possono unilateralmente rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione di istanza di accesso alla composizione negoziata; è però possibile mantenerne la sospensione fino alla conferma delle misure protettive (art. 18, co. 5).

Tale disciplina viene estesa espressamente anche a **banche e intermediari finanziari, loro mandatari e cessionari dei loro crediti**, con le seguenti **specifiche**: *i*) essi possono sospendere o revocare le linee di credito per ragioni di vigilanza prudenziale; *ii*) dal momento della conferma delle misure protettive, non possono mantenere la sospensione delle linee di credito accordate al momento dell'accesso alla composizione se non dimostrano che tale sospensione è determinata dall'applicazione della normativa prudenziale. Pure in questi casi, viene precisato che la prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità (art. 18, co. 5 e 5-*bis*).

Anche la disciplina dei **finanziamenti** che possono essere autorizzati in pendenza della composizione negoziata viene parzialmente rivista. Anzitutto, posto che l'assenza di spossamento consente all'impresa di contrarre finanziamenti, rilasciare garanzie e riattivare linee di credito, viene esplicitato che **l'autorizzazione del tribunale rileva solo ai fini della prededucibilità** dei crediti derivanti da tali atti (art. 22, co. 1, let. a).

Peraltro, viene previsto che la **prededucibilità** opera, a prescindere dagli esiti della composizione negoziata, nell'ambito delle procedure esecutive o concorsuali e permane quando si susseguono più procedure (art. 22, co. 1-*ter*). Questa previsione va letta parallelamente alla modifica riguardante la disciplina dei crediti prededucibili, dove viene parimenti affermato che la prededucazione opera in caso di apertura del concorso e permane anche quando si susseguono più procedure (art. 6, co. 2). Viene così chiarito che la prededucibilità rappresenta una caratteristica del credito che: *i*) **rileva solo in caso di apertura del concorso**, talché il suo riconoscimento nella composizione negoziata - che non è una procedura concorsuale - comporta che essa possa essere fatta valere nelle

procedure successivamente aperte; *ii*) **permane anche quando più procedure si susseguono**, con o senza soluzione di continuità.

Viene poi precisato che l'**attuazione** del provvedimento di autorizzazione del **finanziamento** può avvenire **prima o dopo la chiusura della composizione** negoziata, se previsto dal tribunale o indicato nella relazione finale dell'esperto. Ciò al fine di esplicitare che, essendo la composizione un percorso di negoziazione, le autorizzazioni richieste durante la stesse possono riguardare atti funzionali al risanamento che verranno eseguiti dopo la chiusura delle trattative (art. 22, co. 1-*bis*).

2.3. Conclusione delle trattative, transazione fiscale e concordato semplificato

Il Correttivo modifica in modo significativo il regime della **conclusione delle trattative**.

Anzitutto, viene specificato che alle trattative e alla soluzione di risanamento individuata possono partecipare, oltre ai creditori, anche **tutti i soggetti interessati** alla regolazione della crisi e dell'insolvenza (artt. 4, co. 4 e 23, co. 1, lett. a) e c).

Inoltre, nell'ottica di favorire accordi successivi alla conclusione della composizione negoziata evitando però possibili abusi, viene rafforzata l'agevolazione prevista per gli **accordi di ristrutturazione a efficacia estesa**. Infatti, nell'ambito di tali accordi - in cui è prevista l'estensione degli effetti dell'accordo anche ai creditori non aderenti se gli aderenti rappresentano il 75% di tutti quelli appartenenti alla medesima categoria - la **percentuale** richiesta può essere **ridotta al 60%** qualora il raggiungimento dell'accordo risulti dalla relazione dell'esperto. Tale agevolazione viene ora ammessa **anche quando** nella relazione dell'esperto non possa darsi ancora atto del raggiungimento dell'accordo ma la **domanda di omologazione venga proposta entro 60 giorni** dalla ricezione della predetta relazione (art. 23, co. 2, let. b). Questo termine dovrebbe assicurare un collegamento effettivo tra le trattative e l'accordo successivo.

In linea con la predetta *ratio*, viene chiarito che le **soluzioni** per il risanamento possono intervenire sia durante le trattative sia **a conclusione della composizione negoziata** e, pertanto, l'esperto potrebbe essere chiamato ad apporre la propria sottoscrizione, quando prevista, a trattative chiuse (art. 23, co. 2-*ter*). Questa previsione si muove in parallelo con la modifica riguardante la preclusione per l'esperto di svolgere un'attività professionale in favore dell'imprenditore per i 2 anni successivi alla composizione negoziata. Tale incompatibilità, infatti, non riguarda l'attività che l'esperto potrebbe dover compiere, appunto, dopo la chiusura delle trattative (art. 16, co. 1).

Con l'intento di migliorare l'efficacia della composizione negoziata, viene introdotta una specifica forma di **accordo transattivo con le agenzie fiscali e l'Agenzia delle entrate-Riscossione**. Infatti, nel corso delle trattative, l'imprenditore può formulare una proposta di accordo transattivo alle predette agenzie per il pagamento, parziale o dilazionato, del debito e dei relativi accessori (art. 23, co. 2-*bis*).

Si osserva da subito che, a differenza di quanto accade per accordi di ristrutturazione e concordato preventivo, **non vengono contemplati i debiti previdenziali e assicurativi** e questa mancanza appare un limite che depotenzia l'istituto. Allo stesso modo, vengono espressamente esclusi **i tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea** e anche

questa limitazione vale, quantomeno espressamente, soltanto per la composizione negoziata.

Inoltre, alla proposta devono essere allegata la relazione di un professionista indipendente che ne attesta la **convenienza per il creditore pubblico rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale** e una relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali redatta da un revisore legale. Appare inevitabile che il coinvolgimento di tali figure determini un incremento di oneri per l'imprenditore, che dovrà già farsi assistere da un professionista per redigere il progetto di piano per accedere alla composizione negoziata.

Per produrre effetti, l'accordo, sottoscritto dalle parti e comunicato all'esperto, deve essere depositato presso il tribunale competente, che ne verifica la regolarità e ne autorizza l'esecuzione con decreto o, in alternativa, lo dichiara privo di effetti. L'accordo si risolve di diritto in caso di apertura della liquidazione o di accertamento dello stato di insolvenza oppure per la mancata esecuzione integrale dei pagamenti dovuti entro 60 giorni dalle scadenze previste.

Si tratta, dunque, di un accordo di natura privatistica e contrattuale talché il **tribunale** è chiamato a verificarne **solo la regolarità formale senza** la possibilità di ricorso al meccanismo del c.d. **cram down** fiscale, che invece opera nell'ambito della transazione fiscale e contributiva prevista per ADR e concordato preventivo e consente l'omologazione anche in mancanza dell'adesione del creditore pubblico (v. parr. 4.1 e 4.3).

Un'ulteriore modifica riguarda le **misure premiali sui debiti erariali**, previste per incentivare il ricorso alla composizione negoziata. In particolare, il **piano di rateazione** concesso dall'Agenzie delle Entrate fino a un massimo di 72 rate mensili può ora arrivare **fino a 120 rate** in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell'impresa rappresentata nella relativa istanza (art. 25-bis, co. 4)

Anche la disciplina del **concordato semplificato** - introdotto per la prima volta dal Codice quale possibile sbocco della composizione negoziata con finalità unicamente liquidatoria - viene emendata per colmare alcune lacune normative. *Inter alia*, si specifica meglio quando l'imprenditore può farvi ricorso, espungendo peraltro il riferimento che lasciava intenderlo quale soluzione percorribile a fronte di un esito *non positivo* delle trattative (art. 25-sexies, co. 1); viene chiarita la **possibilità di suddividere i creditori in classi** e di riconoscere soddisfazione parziale ai creditori privilegiati (art. 25-sexies, co. 1); viene esplicitata l'applicabilità di **misure cautelari e protettive** (art. 54, co. 1-2) (v. par. 3).

2.4. Obblighi di segnalazione

Con l'**articolo 7**, il Correttivo interviene sulle **segnalazioni per l'emersione anticipata della crisi**.

Si rammenta che, ove esistente, l'organo di controllo deve segnalare tempestivamente per iscritto all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata (art. 25-octies).

Anzitutto, all'**organo di controllo** societario viene affiancato il **soggetto incaricato della revisione** legale, precisando che l'uno e l'altro effettuano le segnalazioni nell'esercizio delle

rispettive funzioni e, quindi, nei rispettivi ambiti di competenza (art. 25-*octies*, co. 1). In tal modo, s'intende garantire una tempestiva segnalazione per l'emersione anticipata della crisi anche per le S.r.l. che, ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile, hanno optato per la nomina del revisore.

Inoltre, viene precisato che l'**oggetto della segnalazione** è lo **stato di crisi o di insolvenza** (art. 25-*octies*, co. 1). Ne deriva che l'obbligo non scatta a fronte di una situazione di mera difficoltà e ciò dovrebbe consentire di evitare segnalazioni poco utili o effettuate ai fini di autotutela.

Infine, ai fini dell'attenuazione o dell'esclusione della **responsabilità** dell'organo di controllo o di revisione, viene **valutata** non soltanto la tempestiva segnalazione ma **anche la vigilanza sull'andamento delle trattative** e, per evitare segnalazioni premature o tardive, viene precisato che la **segnalazione** è in ogni caso considerata **tempestiva** se interviene entro 60 giorni dalla conoscenza della sussistenza dello stato di crisi da parte dei predetti soggetti (art. 25-*octies*, co. 2).

Anche l'**oggetto delle comunicazioni di banche e intermediari finanziari** viene ritoccato. Infatti, tali istituti devono comunicare al cliente e darne notizia anche agli organi di controllo societari (se esistenti), oltre alle sospensioni o revoche degli affidamenti, le sole **variazioni in senso peggiorativo** (art. 25-*decies*). È stato quindi eliminato il riferimento alle *revisioni*, rilevatosi troppo generico.

3. Procedimento unitario: domanda con riserva e misure protettive

Con l'**articolo 12**, il Correttivo interviene sul **procedimento unitario** per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o della liquidazione giudiziale.

Come noto, il Codice ha creato un unico contenitore processuale in cui far confluire tutte le domande dirette alla regolazione della crisi o dell'insolvenza, che devono essere trattate nell'ambito di un unico procedimento; dopo la presentazione della domanda, il percorso processuale si diversifica, a seconda che si acceda a una soluzione negoziata oppure liquidatoria.

In particolare, l'iniziativa per l'**accesso** viene ora consentita anche alle **start-up innovative** diverse dalle imprese *minori* (come definite all'art. 2, co. 1, let. d) che finora erano ammesse alle sole procedure da sovraindebitamento (art. 37, co. 1). Si tratta di una possibilità volontaria riservata a imprese che, pur essendo nella fase iniziale della propria attività, per dimensioni o rilevanza possono necessitare di procedure più strutturate.

Inoltre, modifiche significative interessano la **domanda con riserva o prenotativa** *i.e.* senza la proposta, gli accordi con i creditori e il piano munito della relazione del professionista, che devono essere depositati entro un termine concesso dal tribunale e compreso tra 30 e 60 giorni, prorogabile in presenza di giustificati motivi di ulteriori 60 giorni.

Anzitutto, ai fini della **proroga** del predetto termine, da un lato, viene richiesto che i motivi devono essere comprovati dalla predisposizione di un **progetto di regolazione della crisi e dell'insolvenza**; dall'altro, viene eliminata la previsione che non consentiva la proroga in

pendenza di una domanda giudiziale (art. 44, co. 1, let. a). Secondo la relazione illustrativa, si tratta di un contemperamento volto ad agevolare la soluzione pattizia.

Inoltre, il progetto di regolazione deve essere **depositato** unitamente alla domanda prenotativa o successivamente **laddove l'impresa voglia avvalersi da subito del regime dello strumento che intende utilizzare** e, pertanto, lo stesso deve essere redatto in modo conforme allo strumento prescelto (art. 44, co. 1-*quater*). Diversamente, nelle more del termine, il regime applicabile è quello del concordato preventivo e la mancata autorizzazione degli atti urgenti di straordinaria amministrazione comporta l'inefficacia degli stessi e la revoca della concessione del termine medesimo (art. 44, co. 1-*bis/ter*). In tal modo, si è inteso chiarire quali siano gli effetti collegati alla domanda con riserva.

In ogni caso, la domanda prenotativa determina la sospensione degli obblighi che il codice civile sancisce a tutela dell'integrità del capitale sociale (art. 44, co. 1-*bis*).

Con l'**articolo 13**, il Correttivo interviene sulla disciplina delle **misure protettive e cautelari**.

Al netto delle modifiche al rito, viene chiarito che, in pendenza del procedimento unitario, i provvedimenti cautelari possono essere richiesti anche nelle ipotesi di **domanda prenotativa** e di **concordato semplificato** (art. 54, co. 1).

Allo stesso modo, viene chiarito che anche le misure protettive possono essere richieste nel caso di concordato semplificato oppure con domanda proposta dopo l'accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza. Tuttavia, **nel caso di domanda prenotativa, non possono essere richieste le misure protettive atipiche**, *i.e.* diverse da sospensione di azioni esecutive e cautelari, sospensione di prescrizioni, impedimento di decadenze, divieto di sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza. Infatti, tali misure possono essere presentate solo dopo il deposito della proposta, del piano o degli accordi e della documentazione richiesta, in modo da consentire al tribunale di verificarne la coerenza con l'impostazione adottata (art. 54, co. 2).

Con specifico riferimento al concordato preventivo, viene altresì precisato che le disposizioni protettive (di cui agli artt. 145 e 153-162) *i.e.* l'apertura del concorso dei creditori, la cristallizzazione della massa passiva, la sospensione del decorso degli interessi, la disciplina della compensazione e l'inopponibilità delle formalità successive, si applicano a partire dalla presentazione della domanda se accompagnata da proposta, piano e relativa documentazione, *ergo*, non operano nella finestra temporale della domanda con riserva (art. 96). Una previsione analoga vale anche per il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, con l'esclusione dell'effetto dell'apertura del concorso (v. par. 4.2).

4. Accordi di ristrutturazione dei debiti (ADR), piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO) e concordato preventivo

4.1 ADR

Con l'**articolo 16**, il Correttivo interviene sulla disciplina degli **accordi di ristrutturazione dei debiti (ADR)** per renderla autonoma da quella del concordato preventivo e

maggiormente in linea con quella prevista per gli altri strumenti di regolazione della crisi e la composizione negoziata, anche alla luce delle modifiche *ivi* apportate.

La revisione più rilevante interessa l'istituto della **transazione fiscale e contributiva** e tiene conto della disciplina emergenziale e delle disposizioni dedicate adottate nel 2023.

Come in passato, il debitore può proporre il **pagamento, anche parziale o dilazionato, di tributi e** relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali nonché di **contributi, premi e** relativi accessori amministrati dagli enti previdenziali. In tali casi, la **relazione del professionista** indipendente - che deve attestare la veridicità dei dati aziendali, la fattibilità del piano e l'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori non aderenti nel rispetto dei termini - deve riguardare anche: *ì*) la **convenienza del trattamento proposto** rispetto alla liquidazione giudiziale, se l'accordo ha carattere liquidatorio; *ii*) la **sussistenza di un trattamento non deteriore** rispetto alla liquidazione giudiziale, se viene prevista la continuità aziendale (art. 63, co. 1).

Vengono poi dettate le disposizioni relative alla presentazione della proposta di transazione, alla documentazione da allegare e all'individuazione degli uffici competenti a esprimere l'eventuale adesione alla proposta. In particolare, l'**adesione deve intervenire entro 90** giorni dal deposito della proposta di transazione; se la proposta viene modificata, il termine è aumentato di 60 giorni decorrenti dal deposito della modifica; se la modifica contiene una nuova proposta, il termine è aumentato di ulteriori 90 giorni. Con questa disposizione, s'intende porre rimedio al disallineamento tra il termine concesso dal tribunale a seguito della presentazione di domanda con riserva e il termine entro cui i creditori pubblici possono aderire (art. 63, co. 2).

La **domanda di omologazione** è proposta dopo l'adesione oppure decorsi i termini entro cui la stessa deve intervenire. Al riguardo, viene introdotto l'**obbligo per il debitore di avvisare via PEC** i creditori pubblici del deposito della domanda, prevedendo che i termini per proporre opposizione all'omologazione decorrano dalla ricezione di tale avviso (art. 63, co. 3).

Come già anticipato, per gli ADR, il tribunale può omologare anche in mancanza di adesione dei creditori pubblici, rispetto alla quale si specifica che comprende anche il voto contrario.

La disciplina del c.d. **cram down fiscale** viene modificata anzitutto per recepire quanto già previsto dalla disciplina emergenziale. In particolare, **occorre** che (art. 63, co. 4-5):

- l'adesione sia determinante per il raggiungimento delle maggioranze necessarie;
- l'accordo non abbia carattere liquidatorio;
- se il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti è pari ad almeno 1/4 dell'importo complessivo dei crediti, il soddisfacimento del creditore pubblico non sia deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e sia almeno pari al 60% (prima era il 30%) dell'ammontare dei crediti di ciascun ente creditore, esclusi sanzioni e interessi (prima inclusi), fermo restando il pagamento degli interessi di dilazione al tasso legale vigente;
- se il credito complessivo vantato dagli altri creditori aderenti è inferiore a un 1/4 dell'importo complessivo dei crediti oppure non vi sono altri creditori aderenti, la

percentuale di soddisfacimento dei creditori pubblici sia almeno pari al 70% (prima era il 40%), esclusi sanzioni e interessi (prima inclusi), e la dilazione di pagamento richiesta non ecceda i dieci anni, fermo restando il pagamento dei relativi interessi.

Si tratta di condizioni che devono ricorrere congiuntamente, che il tribunale deve valutare specificamente, anche d'ufficio e che intendono ostacolare comportamenti abusivi, in particolare l'autofinanziamento delle imprese attraverso l'omesso pagamento di tributi e contributi.

Inoltre, sempre allo scopo di scoraggiare prassi non virtuose, vengono introdotte **condizioni impeditive** del *cram dawn*, che non può avere luogo:

- se, nei 5 anni precedenti, il debitore ha già concluso una transazione relativa a debiti della stessa natura e risolta di diritto. Tale condizione si applica anche in caso di continuità aziendale indiretta, più precisamente quando il proponente ha proseguito l'attività esercitata dal debitore originario che nei 5 anni precedenti ha concluso una transazione risolta di diritto o risponde a qualsiasi titolo dei debiti tributari o contributivi di tale soggetto (art. 63, co. 6, let. a) e 7).
- se il debito tributario o previdenziale è pari o superiore all'80% dell'importo complessivo dei debiti maturati dall'impresa e deriva da: *i*) omessi versamenti di imposte o contributi nel corso di almeno 5 periodi d'imposta, anche non consecutivi, oppure *ii*) per almeno 1/3 del debito oggetto di transazione, dall'accertamento di violazioni realizzate mediante l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente (art. 63, co. 6, let. a).

In sostanza, si vuole evitare che ci si avvantaggi di un'omologazione forzosa, a fronte di una transazione risolta di diritto per inadempimento o quando il debito fiscale o contributivo è pari ad almeno l'80% del debito complessivo e deriva da omessi versamenti nell'arco di un quinquennio o da violazioni accertate e frutto di atti fraudolenti.

La transazione **si risolve di diritto** se il debitore non esegue integralmente i pagamenti dovuti ai creditori pubblici entro 60 giorni dalle scadenze (art. 63, co. 8).

4.2 PRO

Con l'**articolo 17**, il Correttivo interviene sulla disciplina del **piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO)**.

Si ricorda che il PRO si caratterizza per la possibilità di chiedere l'omologazione di un piano esentato dal rispetto dei vincoli distributivi - derivanti dal rispetto dei principi della garanzia patrimoniale del debitore, della *par condicio creditorum* e dell'ordine di graduazione delle cause legittime di prelazione - purché approvato all'unanimità dalle classi dei creditori.

Anzitutto, viene estesa al PRO la disciplina della **transazione fiscale e contributiva**, ma, in ragione del fatto che questa procedura richiede il voto favorevole di tutte le classi, **non** viene contemplata la possibilità del ***cram dawn*** fiscale (art. 64-bis, co. 1-bis).

Inoltre, le modifiche sono volte a puntualizzare alcuni passaggi procedurali del PRO e i richiami al concordato preventivo, con cui lo stesso presenta similitudini. In particolare:

- si precisa che la **soddisfazione** prevista nel piano **non** deve essere **inferiore** a quella ricavabile in caso di apertura della **liquidazione giudiziale** alla data della domanda di omologazione (art. 64-*bis*, co. 8);
- viene **eliminato l'erroneo richiamo** alla disciplina delle **proposte concorrenti** nell'ambito del concordato preventivo (di cui all'art. 90), in quanto il PRO è uno strumento utilizzabile dal solo debitore e, di conseguenza, non sono ammissibili proposte presentate da terzi (art. 64-*bis*, co. 9);
- attraverso una modifica del rinvio alle **disposizioni applicabili a operazioni di liquidazione dei beni** nell'ambito del concordato preventivo (sostituendo il richiamo dell'art. 114 con il nuovo 114-*bis*), si chiarisce che queste operazioni sono compatibili con la natura del PRO che, sebbene finalizzato alla continuità aziendale, potrebbe prevedere la liquidazione di beni non necessari per lo svolgimento dell'attività, dell'azienda o di un ramo di essa (art. 64-*bis*, co. 9);
- viene **eliminato il richiamo alle norme applicabili a partire dal deposito della domanda del concordato preventivo** (di cui all'art. 96), che contemplano anche l'apertura del concorso dei creditori, con i vincoli collegati e che, invece, come evidenziato, sono estranei al PRO. Pertanto, viene espressamente previsto che, a partire dalla presentazione della domanda unitamente a proposta, piano e relativa documentazione si producono la cristallizzazione della massa passiva, la sospensione del decorso degli interessi, la disciplina della compensazione e l'inopponibilità delle formalità successive (art. 64-*bis*, co. 9).

Infine, viene disciplinato il **trasferimento d'azienda previsto prima dell'omologazione del piano**. Infatti, in pendenza della procedura, se previsto dal piano, il tribunale può autorizzare il trasferimento dell'azienda o di uno o più rami, verificandone la funzionalità rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori nonché il rispetto del principio di competitività nella selezione dell'acquirente. Il trasferimento può avvenire in qualsiasi forma, senza responsabilità dell'acquirente per i debiti pregressi, eccezion fatta per i crediti di lavoro. Si osserva che, in questa circostanza, non viene richiamata la disciplina del concordato preventivo e, pertanto, il regime autorizzatorio si presenta semplificato (art. 64-*bis*, co. 9-*bis*)

4.3 Concordato preventivo

Con gli **articoli 21-7**, il Correttivo interviene sulla disciplina del **concordato preventivo** con numerose modifiche volte a colmare lacune normative e a chiarire dubbi interpretativi.

Si ricorda che con questo strumento si può conseguire il soddisfacimento dei creditori, in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale, mediante: la **continuità aziendale diretta** - con prosecuzione dell'attività d'impresa da parte dell'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato - o **indiretta** - con gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attività da parte di soggetto diverso dal debitore; la **liquidazione del patrimonio**, rispetto alla quale viene chiarito che può comprendere anche la cessione dei beni ai creditori (art. 84, co. 1), o in qualsiasi altra forma.

Per quanto riguarda le finalità e tipologie di piano, rispetto al **concordato con continuità aziendale** (art. 84, co. 6):

- si continua ad affermare che il valore di liquidazione deve essere distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione, che non consente la soddisfazione del creditore di rango inferiore prima di quello di rango superiore (*absolute priority rule* - **regola della priorità assoluta**), ma viene espressamente richiamata la **regola distributiva relativa ai creditori privilegiati** (*i.e.* la soddisfazione dei quali non può essere inferiore al valore di liquidazione del bene o diritto su cui sussiste la prelazione e la parte residua del credito che non trova così soddisfazione va trattata come chirografario);
- si continua ad affermare che per il valore eccedente quello di liquidazione (*i.e.* derivante dalla continuità) è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore (*relative priority rule* - **regola della priorità relativa**);
- viene previsto che le risorse esterne all'impresa non ricadono nell'ambito di applicazione delle predette regole, esplicitando così la **libera distribuibilità della finanza esterna**.

Inoltre, anche ai fini di una migliore collocazione sistematica delle norme, viene introdotta una **disciplina specifica dedicata alla liquidazione nel concordato in continuità** che, in sintesi, prevede: *1)* la possibilità per il tribunale di nominare il liquidatore giudiziale se il piano prevede la vendita di una parte del patrimonio o la cessione dell'azienda senza aver individuato l'offerente (se invece è già stato individuato trova applicazione la disciplina delle offerte concorrenti *ex art. 91*); *2)* l'applicabilità alle vendite portate avanti dal liquidatore delle disposizioni generali sulle vendite forzose (nuovo art. 114-*bis*).

Sempre nell'ambito al concordato in continuità, nel quale è obbligatoria la suddivisione in classi, viene previsto l'obbligo di inserire in **classi separate** i titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura qualificabili come **PMI**, facendo riferimento ai parametri fissati a livello europeo (art. 85, co. 3).

Alcune novità riguardano il **contenuto del piano** di concordato, rispetto al quale:

- viene inserita la **definizione di valore di liquidazione**, funzionale a valutare il rispetto del criterio legale minimo di soddisfacimento dei creditori e l'applicazione delle regole di distribuzione. Tale valore corrisponde a quello realizzabile, nell'ambito della liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti, compreso anche il maggior valore economico collegato all'eventuale cessione dell'azienda in esercizio, nonché le ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni recuperatorie o risarcitorie (art. 87, co. 1, let. c)
- si precisa che, nel piano in **continuità**, deve essere inserita l'**indicazione dei costi e ricavi attesi** dalla stessa anche quando è **indiretta** e, quindi, l'attività prosegue in capo al cessionario dell'azienda (art. 87, co. 1, let. f);
- per recepire la prassi registrata nel recente passato a seguito della crisi pandemica, viene richiesta l'**indicazione**, laddove necessario, di specifici **fondi rischi**, in particolare a fronte di finanziamenti garantiti da misure di sostegno pubblico (art. 87, co. 1, let. *p-bis*).

Anche la disciplina della **transazione fiscale e contributiva** viene revisionata per allinearla alle modifiche introdotte nell'ambito degli AdR in ordine alle modalità di adesione e all'individuazione degli uffici competenti e chiarire i rapporti con il concordato con continuità aziendale. La maggiore completezza, però, finisce col rendere ancora più articolata una regolamentazione che si presentava già alquanto complessa.

In particolare, il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, di tributi, contributi, premi e relativi accessori purché il piano ne preveda la **soddisfazione non inferiore a quella realizzabile**, in virtù della collocazione preferenziale, **sul ricavato in caso di liquidazione giudiziale**, tenuto conto del valore attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione di un professionista indipendente. Rispetto al passato, viene precisato che deve farsi riferimento al valore ricavabile dalla liquidazione *giudiziale* e, pertanto, viene espunta l'indicazione del valore *di mercato* dei beni che presuppone una liquidazione di tipo negoziale (art. 88, co. 1).

Inoltre, per il **concordato in continuità** aziendale, vengono espressamente richiamate le previsioni sulla distribuzione del valore di liquidazione in conformità alla **regola di priorità assoluta** e dell'intero valore dell'attivo secondo tale regola per i crediti di lavoro. Tanto premesso, resta fermo che: se il credito pubblico è privilegiato, non può essere trattato in modo meno favorevole rispetto a quelli che abbiano un grado di privilegio inferiore o il medesimo grado; se, invece, è chirografario (anche a seguito di degradazione per incapienza), non può essere trattato in modo diverso dagli altri chirografari (art. 88, co. 1).

In tema di **cram dawn** fiscale, si distingue tra **concordato liquidatorio** e in continuità. Nell'ambito del primo, le **disposizioni** sono analoghe a quelle già **vigenti**. Pertanto, al netto della precisazione che la mancanza di adesione comprende anche il voto contrario, resta fermo che il tribunale omologa il concordato anche senza l'adesione dei creditori pubblici quando la stessa è determinante per l'approvazione del concordato e la proposta di transazione è conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale (art. 88, co. 3). Nell'ambito del **concordato in continuità**, invece, ai fini dell'omologazione anche in mancanza di adesione dei creditori pubblici, viene previsto che: *i*) il trattamento proposto deve risultare non peggiore rispetto all'alternativa giudiziale; *ii*) tale adesione deve essere determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta per la c.d. ristrutturazione trasversale dei debiti (v. *infra*) oppure questa maggioranza viene raggiunta escludendo dal computo i creditori privilegiati di grado pari o inferiore. L'omologazione però **non** può avvenire **se**, in conseguenza del **cram down**, **il creditore pubblico** diviene **l'unica classe consenziente** (art. 88, co. 4).

Ancora, tra le altre modifiche, si segnala che:

- con l'obiettivo di garantire una migliore soddisfazione dei creditori o una ristrutturazione più efficace, viene **ridotta dal 10 al 5%** la percentuale di creditori necessaria per la presentazione di **proposte** di concordato alternative *rectius* **concorrenti** a quella dell'impresa (art. 90, co. 1);
- viene rafforzato il **contributo del commissario giudiziale alla negoziazione**, già previsto in caso di domanda prenotativa finalizzata alla redazione di un piano in **continuità aziendale**, stabilendo che lo stesso può affiancare le parti anche **dopo**

l'ammissione alla procedura, quando emerga la necessità di modificare il piano o la proposta (art. 92, co 3);

- sempre nell'ambito del concordato con continuità aziendale, viene **anticipata** al momento della richiesta (e non più della concessione) delle misure protettive o cautelari la tutela del debitore volta al **mantenimento contratti pendenti** (art. 94-*bis*, co. 1);

Alcune innovazioni significative riguardano le fasi del voto e dell'omologazione.

Anzitutto, nell'ambito della disciplina dei meccanismi di voto e delle maggioranze, viene introdotta la **possibilità di approvare più proposte di concordato fondate su piani differenti** (ad esempio, piani liquidatori o in continuità contenenti condizioni e percentuali di soddisfazione dei creditori diverse). In tale circostanza, nell'ottica di agevolare il recupero dei valori aziendali, **prevale la proposta** che prevede la **continuità aziendale** e, in caso di più proposte in continuità, prevale quella **più votata dai creditori chirografari**, trattandosi di quelli maggiormente incisi dalle condizioni *ivi* previste (art. 109, co. 5-*bis*).

Inoltre, si rammenta che, a fronte della **mancata approvazione di un concordato in continuità aziendale**, il debitore può chiederne l'omologazione previa ristrutturazione trasversale dei debiti (v. *infra*). Si interviene, allora, sul procedimento che segue il mancato raggiungimento delle maggioranze per assegnare al debitore un **termine di sette giorni** dalla comunicazione sulle operazioni di voto entro cui **chiedere la ristrutturazione trasversale**. Ne deriva che il giudice delegato non può più riferire *immediatamente* al tribunale sull'esito del voto ma deve attendere il predetto termine (art. 111).

Anche il meccanismo delle **ristrutturazione trasversale dei debiti (c.d. cross class cram down)** viene in parte modificato. Nella premessa che il concordato in continuità aziendale è approvato se tutte le classi votano a favore (art. 109, co. 5), se una o più classi sono dissenzienti il tribunale può comunque omologarlo laddove (art. 112, co. 2): le citate regole di distribuzione sulla priorità assoluta e sulla priorità relativa vengono rispettate (lett. a) e b); nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito (lett. c); la proposta viene approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, da almeno una classe di creditori parzialmente soddisfatti (lett. d).

In primo luogo, viene chiarito che se, in caso di proposte concorrenti, la richiesta di omologazione è avanzata da un soggetto diverso dal **debitore**, il **consenso** di quest'ultimo è necessario **solo se il proponente è una PMI**. Inoltre, vengono meglio precisate le **condizioni** in presenza delle quali la proposta può essere **approvata da almeno una classe** di creditori: *i)* viene offerto loro un importo non integrale del credito; *ii)* sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione. In altre parole, deve trattarsi di un creditore che vota favorevolmente nonostante avrebbe avuto interesse alla completa applicazione della regola della priorità assoluta; non rileva, invece, il voto favorevole del creditore che, anche se viene pagato parzialmente, ha interesse all'omologazione in quanto non riceverebbe nulla in caso di pagamento secondo l'ordine delle cause legittime di prelazione.

Infine, con l'intento di colmare un vuoto normativo, in linea con quanto già previsto per gli AdR, viene introdotta una disciplina per le **modificazioni del piano dopo l'omologazione**

del concordato in continuità, quindi nella fase esecutiva dello stesso. In particolare: deve trattarsi di modifiche **sostanziali rese necessarie per l'adempimento della proposta**; il piano modificato deve formare oggetto di nuova attestazione da parte del professionista indipendente e deve essere comunicato al commissario giudiziale che riferisce al tribunale; quest'ultimo verifica la natura sostanziale delle modifiche, dispone la pubblicazione del piano modificato nel registro delle imprese e la comunicazione ai creditori che possono proporre opposizione entro 30 giorni (art. 118-*bis*).

5. Entrata in vigore e disciplina transitoria

Il Correttivo è entrato **in vigore il 28 settembre 2024** e si applica alle composizioni negoziate, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione e alle procedure di amministrazione straordinaria già pendenti alla data di entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente (art. 56, Co. 4).

Le **disposizioni relative alla transazione** fiscale nell'ambito della composizione negoziata si applicano alle trattative avviate con istanza depositata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (art. 56, co. 2); parimenti, le modifiche alla transazione fiscale e contributiva nell'ambito di AdR, PRO e concordato preventivo si applicano alle proposte di transazione presentate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (art. 56, co. 3).